

(N. 157)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BUBBIO e TARTUFOLI

Comunicato alla Presidenza il 4 dicembre 1948

Norme per agevolare le procedure di dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-1945

ONOREVOLI SENATORI. — Nella discussione seguita al Senato nelle sedute 6 e 7 luglio 1948 sul grave argomento della sorte dei dispersi in Russia, dai proponenti fu sostenuta la necessità di un progetto di legge determinante che la dichiarazione di dispersione emanata dall'autorità militare dovesse essere riconosciuta come dichiarazione di presunta morte a tutti gli effetti civili.

Il Ministro della difesa, pur riconoscendo che la proposta era degna di interesse, ritenne però di accettarla solo a titolo di raccomandazione, riservandosi di esaminarla ulteriormente. Il Senato, in via di massima, si dimostrò anche esso favorevole alla divisata agevolazione, votando la mozione Braschi-Tartufoli-Bubbio e altri in cui, nell'ultima parte ed in accoglimento della proposta Bubbio, si invitava il Governo a regolare lo stato giuridico ed economico dei dispersi con celerità di procedura e senza spesa.

Poichè il Governo non ha tuttora provveduto alla presentazione del progetto invocato, i proponenti sciogliendo la riserva fatta nella discussione sopracitata, hanno creduto opportuno avvalersi della facoltà

della iniziativa parlamentare presentando il progetto di legge di cui infra.

Esso non ha bisogno di molti commenti, già avendo il Senato ed il Governo riconosciuta la opportunità di semplificare e di agevolare tali procedure.

In adesione al desiderio avanzato da qualche autorevole collega, si è ritenuto di comprendere nel beneficio tutti i dispersi, qualunque sia il teatro di guerra in cui essi sono scomparsi, ricorrendo per tutti le stesse considerazioni che hanno portato a proporre le modificazioni di cui al progetto.

Ragioni ovvie hanno però persuaso a toccare il meno possibile le norme disposte dal Codice di procedura civile, che formano un complesso organico ed efficiente, in cui ogni formalità risponde ad una esigenza. Si è quindi proposta una sola semplificazione procedurale; e cioè si è concessa la facoltà al Giudice istruttore di sopprimere la istruttoria fissata dall'articolo 728 del Codice predetto nel solo caso in cui il ricorso per la dichiarazione di presunta morte di un disperso in guerra sia documentata dalla dichiarazione di irreperibilità rilasciata dall'auto-

rità militare e non sia stata presentata opposizione nel termine di cui all'articolo 727.

Invero, se già la scomparsa dell'interessato è di dominio pubblico, se già esiste la dichiarazione formale di irreperibilità rilasciata dall'autorità militare, se nei sei mesi di pubblicazione della domanda per la dichiarazione di presunta morte nessuno ha fatto opposizione, sorge ovvio fondamento all'istanza, senza che si dimostri ancora necessaria la comparizione di tutti gli aventi diritto. D'altronde se costoro non hanno fatto opposizione è da ritenersi che non siano in grado di dare maggiori notizie.

Comunque trattasi di una mera facoltà del Giudice istruttore, che potrà sempre esigere la istruttoria quando la ritenga opportuna.

Si sarebbe potuto introdurre per i casi predetti anche delle ulteriori agevolazioni, riducendo, ad esempio, il numero delle inserzioni ed abbreviando il termine relativo; ma, come già si è osservato, si è preferito limitare al minimo le modificazioni al Codice, in

relazione alla grave importanza della dichiarazione di presunta morte che dà adito alla apertura della successione e consente le nuove nozze al coniuge superstite.

Oltre tale semplificazione che in fatto costituisce anche un acceleramento della procedura, si propongono delle agevolazioni di carattere fiscale, coll'esonero degli atti dalle tasse di bollo e di registro, e con l'inserzione gratuita degli estratti, e in più si riducono a metà le tariffe degli onorari dei procuratori legali e dei diritti degli uffici di Cancelleria e degli Ufficiali giudiziari. Consimili agevolazioni furono già applicate in passato in procedure analoghe e rispondono alla finalità che il voto del Senato ha inteso perseguire.

Poichè il progetto di legge lascia sostanzialmente integro l'ordinamento disposto dal Codice di rito e si tratta di disposizioni limitate a casi specifici, i proponenti confidano che le proposte troveranno benevolo accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nei procedimenti relativi alla dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-45, se il ricorso iniziale è stato corredato dalla dichiarazione di irreperibilità del militare rilasciata dalla competente autorità, e sempre che nello stesso caso non siano state presentate opposizioni a sensi dell'articolo 727 del Codice di procedura civile, il giudice istruttore ha facoltà di non eseguire la procedura di istruttoria di cui all'articolo 728 del Codice predetto.

Art. 2.

Nei procedimenti relativi alla dichiarazione di morte presunta dei dispersi nella guerra 1940-45, tutti gli atti, le deleghe, le copie, le notifiche, le inserzioni, le registrazioni, ecc., sono esenti da ogni tassa di bollo e di registro.

I diritti spettanti agli Uffici di Cancelleria ed agli Ufficiali giudiziari sono ridotti a metà.

Art. 3.

La *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed i giornali sono obbligati ad eseguire le inserzioni relative ai procedimenti sopraindicati per estratto senza spesa ed immediatamente dopo la richiesta; tali inserzioni potranno anche essere disposte per elenco mensile per ogni Tribunale a cura degli Uffici di Cancelleria.

Art. 4.

Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla metà di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle successive modificazioni. Agli effetti della liquidazione degli onorari i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato.

Non sono ammessi gli onorari di avvocato.

I diritti di notifica spettanti agli Ufficiali giudiziari sono ridotti alla metà.

Art. 5.

Quando ne concorrano le condizioni, la parte istante può essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del Presidente del Tribunale.